

Il danno morale da sofferenza, dopo il parto quadrigemino delle Sezioni Unite, resta assorbito nel danno biologico ed è (già) compreso negli importi indicati dalle relative tabelle di liquidazione?

Il danno morale consiste, tradizionalmente, nel «*dolore o patema d'animo interiore*» (C 07/9861, *Guida al dir.* 2007, 28, 51).

Il fondamento del danno morale è ravvisabile nella c.d. dignità della persona umana, offesa dal reato e, così, nelle seguenti norme di rango superiore:

– art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000 (pubblicata in *Guida al Diritto* 2000, 47, 102) e adattata a Strasburgo il 12/12/2007, che sancisce che «*La dignità umana è inviolabile*»; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea assume, oggi, dopo il Trattato di Lisbona - sottoscritto il 13 dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo dei ventisette Stati membri dell'Unione europea, ratificato in Italia con L. 2/8/2008 n. 130 e che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - valore di fonte normativa sovranazionale e, quindi, di rango superiore rispetto al diritto interno ed alla Costituzione italiana ed assurge a rango di normativa costituzionale europea comune agli Stati dell'Unione europea, in quanto l'art. 6, primo comma, del Trattato di Lisbona sancisce espressamente che «*L'Unione (europea) riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*»;

– art. 2 Cost. che sancisce che «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità (...)*»;

– art. 3 Cost. che sancisce che «*Tutti i cittadini hanno pari dignità (...)*».

Il danno morale, per molti anni, non è stato liquidato in mancanza di un positivo accertamento della colpa dell'autore ed in presenza di una delle presunzioni di colpa stabilite dal codice civile.

All'inizio del presente secolo v'è stato, però, un vero e proprio *revirement* della giurisprudenza di legittimità che ha sostanzialmente affermato che il danno morale è sempre risarcibile, in caso di danno a persona.

Tale *revirement* della S.C. è stato, sostanzialmente, attuato in due fasi.

In una prima fase, con la prima trilogia di sentenze fotocopia, la S.C., infatti, ha autorevolmente affermato che «*alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'articolo 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base a una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato*» (C 03/7283, *Foro it.* 2003, I, 2273, *Guida al dir.* 2003, 22, 40; C 03/7282, *RCP* 2003, 676; C 03/7281, *Foro it.* 2003, I, 2274; conf. C 08/3532; C 07/17986, *Resp. e Risarc.* 2007, 10, 72; C 04/14628, *Guida al dir.* 2004, 41, 46; C 04/6748, *Guida al dir.* 2004, 23, 70; C 04/4906, *Guida al dir.* 2004, 18, 66; C 04/3871, *Guida al dir.* 2004, 17, 70; App. Napoli, 4^a sez. civ., pres. rel. dott. Schettino, sent. inedita 7 ottobre 2004, n. 3009; Trib. Napoli, 2^a sez. civ., giud. unico dott. Canale, sent. inedita 9 dicembre 2003, n. 12291; App. Napoli, 4^a sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita 10 ottobre 2003, n. 2828, inedita; Trib. Napoli, 3^a sez. civ., giud. unico dott. Tagliatela, sent. inedita 8 ottobre 2003, n. 10110; App. Napoli, 4^a sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita 22 luglio 2003, n. 2433; Trib. Napoli, 11^a sez. civ., giud. unico dott. Lupi, sent. inedita 15 luglio 2003, n. 8196; Trib. Napoli, 4^a sez. civ., giud. unico dott. Cataldi, sent. inedita 9 giugno 2003, n. 6657).

La S.C. ha, allo specifico riguardo, affermato che il precedente orientamento contrario era nato sotto la vigenza del vecchio Codice di procedura penale e, quindi, «*caratterizzato dal rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio civile*».

La S.C. ha affermato che, mutati, ora, i rapporti tra processo civile e penale, l'orientamento deve essere rimeditato anche alla luce del nuovo atteggiamento assunto dal legislatore, che ha ampliato «*i casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non patrimoniale, anche al di fuori delle ipotesi di reato*» e precisamente nell'impiego illecito di dati personali (art. 29, nono comma,

L. n. 675/1996), nell'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 44, settimo comma, D.L.vo n. 286/1998) e nel mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (art. 2 L. n. 89/2001).

La S.C. ha ricordato che nello stesso senso si è mossa la giurisprudenza che, con l'individuazione del danno biologico, ha avvertito sempre di più l'esigenza *«di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona, anche in riferimento all'art. 2 Cost.»*.

La S.C., alla luce di queste considerazioni, ha affermato, ancora, che un determinato fatto, esclusivamente agli effetti civili, rimane lo stesso, *«sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da offrirsi dall'autore del danno, essa debba essere presunta»*.

La S.C., ha proseguito, che appare incongruo ritenere che, in un contesto normativo connotato da un onere probatorio posto a carico del danneggiante, ove la prova liberatoria non sia data, la vittima dell'incidente *«possa ottenere o no il risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di un fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall'altra parte»*.

Ne discende che se il danneggiante non riesce a superare la presunzione prevista dall'articolo 2054 c.c. *«la colpa agli effetti civili sussiste»*.

La S.C. ha concluso che è chiaro che:

– vengono in considerazione solo gli effetti civili della condotta dell'autore del danno e non le conseguenze penali, le quali restano invece connesse all'effettivo accertamento della colpa, *«essendo sconosciuto al sistema penale il meccanismo di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto»*;

– proprio per questa insopprimibile diversità di ambiti *«sembra del tutto improprio frustrare gli scopi di una disposizione che non mira a punire il responsabile, ma a rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie a una presunzione legale»*.

La S.C., in una seconda fase, con la successiva coppia di sentenze fotocopia, è andata oltre ed ha fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ed ha affermato che *«il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente ne esige la tutela (...) l'art. 2 Cost. configura un caso (ex art. 2059 c.c.) determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale»* (C 03/8827, *Foro it.* 2003, I, 2273, *Danno e resp.* 2003, 819, *Guida al dir.* 2003, 25, 38 e *Mass. Foro it.* 2003, 801; C 03/8828, *Foro it.* 2003, I, 2273, *Danno e resp.* 2003, 816, *RCP* 2003, 675, *Guida al dir.* 2003, 25, 49 e *Mass. Foro it.* 2003, 803; conf. C 04/20814, *Guida al dir.* 2004, 44, 20).

Tale complessivo e motivato "revirement" della S.C., in tema di risarcibilità del danno morale, è stato, successivamente, ratificato e confermato *in toto* dalla Consulta che, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 3 Cost. (Trib. Genova 14 gennaio 2003, *RCP* 2003, 459 e Trib. Roma 20 maggio 2002, *Danno e resp.* 2002, 856), ha affermato che:

– *«può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come*

lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona»;

– *«l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge» (C. cost. 03/233).*

La Consulta, pertanto, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 3 Cost. (C. cost. 03/233).

La S.C., successivamente, sulla scorta di tale orientamento, ha affermato che *«in ipotesi di responsabilità oggettiva e non di presunzione di colpa, al fine del risarcimento del danno non patrimoniale, sempre nei limiti di cui all'art. 2059 c.c. (e quindi dell'art. 185 c.p.), è necessario che sia provata, con qualunque mezzo di prova ammesso dal rito civile, l'elemento psicologico del conducente o del proprietario, salvo che si versi in ipotesi di danno da lesioni di valori costituzionalmente protetti (come nel caso di danno a persona), nel qual caso - venuta meno la limitazione posta dall'art. 2059 c.c. - la responsabilità oggettiva fonda non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche di quello non patrimoniale» (C 04/10482, Giust. civ. Mass. 2004, 6, Danno e resp. 2004, 953 e Foro it. 2005, I, 1487; conf. C 04/20814, Dir. e giust. 2004, 44, 24; conf., per quanto concerne la particolare ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2050 c.c., C 07/25187, Resp. Civ. Prev., 2008, 5, 1077; conf., per quanto concerne la particolare ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2054, 4° comma, c.c., C 04/15179, Giust. civ. Mass. 2004, 7-8).*

Le Sezioni Unite, successivamente, hanno confermato il nuovo orientamento interpretativo dell'art. 2059 c.c. ed hanno affermato che *«il danno non patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale» (C 08/584, Foro it. 2008, I, 451).*

Con tali decisioni, sia della S.C. che della Consulta, è stato abbattuto definitivamente il “muro di sbarramento”, costituito dall'interpretazione restrittiva dell'art. 2059 c.c., è stato scritto dalla giurisprudenza il nuovo art. 2059 bis c.c. e, in caso di danno a persona e, cioè, di danno da lesioni di valori costituzionalmente protetti (art. 32 Cost.), è stata aperta definitivamente la strada al risarcimento del danno morale (da sofferenza) sia nell'ipotesi in cui la colpa del responsabile venga accertata in base ad una presunzione legale di colpa, sia nell'ipotesi in cui la colpa del responsabile venga accertata in base ad una presunzione legale di responsabilità, intesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, sia nell'ipotesi di inadempimento contrattuale.

La S.C., per quanto concerne i criteri risarcitori del danno morale, ha costantemente affermato che *«la conversione in termini pecuniari del pregiudizio non patrimoniale deve essere proporzionata alla gravità del reato e all'intensità delle sofferenze patite dalla vittima primaria o, in caso di sua uccisione, dai congiunti per modo che l'ammontare del danno deve essere tanto più consistente quanto più grande, duraturo, e profondo risulta il dolore del soggetto offeso, in guisa da assicurare una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno ed il suo equivalente pecuniario, sicché questo non rappresenti una mera parvenza di risarcimento; ne consegue che l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito è censurabile ogni volta che la liquidazione appaia irrisoria o simbolica» (C 98/2272, Mass. Foro it. 1998, 243; conf. C 08/5795, Diritto & Giustizia 2008; C 07/394, Guida al dir. 2007, 6, 22; C 03/12613, Guida al dir.*

2003, 40, 45; C 02/15102, *Guida al dir.* 2003, 2, 68; C 96/4671, *Mass. Foro it.* 1996, 5, 438; C 94/8177, *RGCT* 1995, 169; C 87/9430, *Giust. civ. mass.* 1987, 12).

Il Tribunale di Milano, fin dalle sue prime tabelle di liquidazione del danno a persona redatte nel lontano 1994, ha indicato, come criterio di risarcimento del danno morale, quello di determinarlo in una frazione, oscillante da 1/4 a 1/2, dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico da I.T. e da I.P.

Tale criterio, nel tempo, è stato fatto proprio anche dagli altri Tribunali, nelle varie tabelle di liquidazione del danno a persona successivamente nate come funghi, ed è stato utilizzato sia dalle corti di merito, sia dalle imprese di assicurazione, in sede stragiudiziale.

Tale criterio di liquidazione del danno morale, in una frazione del danno biologico, da un lato è stata garanzia di una certa uniformità di liquidazioni, ma dall'altro ha portato ad un'evidente sottovalutazione del danno morale (Petti, *Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona*, Torino, 1999, 271 ss.).

La S.C., infatti, in tema di quantificazione del danno morale, ha autorevolmente affermato che:

– «nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute» (C 08/29191);

– il danno morale subito da un soggetto gravemente leso «è certamente di una entità superiore a quella delle stesse menomazioni fisiche e si tratta di danno morale da reato di lesioni colpose, non valutabile in automatico con calcoli tabellari, posto che la Costituzione non svaluta la integrità morale della persona (art. 2) rispetto a quella fisica (art. 32)» (C 08/20438);

– il danno morale «in relazione alla rilevante entità della lesione conserva un'autonomia ontologica di valutazione e pertanto non può essere liquidato pro quota in relazione al danno biologico in quanto la costituzione italiana non stabilisce il minor valore del danno morale rispetto alla valutazione del danno alla salute» (C 08/15029);

– «il risarcimento integrale del danno morale, dopo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del codice civile, è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Inoltre è dato rilevare che la sfera della integrità morale (art. 2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valore quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale» (C 08/6288, *Resp. civ. prev.* 2008, 6, 1311);

– «nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di durata permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica» (C 08/5795, *Resp. Civ. Prev.* 7-8, 2008, 1548);

– «il danno morale, che attiene alla lesione dell'integralità morale della persona umana, è ontologicamente autonomo rispetto al danno biologico, e pertanto non può essere considerato come un minus rispetto ad esso, con la conseguenza che la quantificazione automatica del danno morale come quota del danno biologico al quale il primo si accompagna è illogica e

potenzialmente riduttiva» (C 03/8169, *Mass. Foro it.* 2003, 742; conf. C 03/10995, *Mass. Foro it.* 2003, 1003).

Solo che, in questo contesto, le Sezioni Unite, di recente, con un parto quadrigemino, hanno affermato, al punto 2.10 delle decisioni fotocopia, che *«Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.*

La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza, al tempo di vita effettiva: n. 19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005).

Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale» (C 08/26972 *Diritto & Giustizia* 2008, Guida al diritto 2008, 47, 18, *Il civilista* 2009, 1, 29, *Red. Giust. civ. Mass.* 2008, 11 e *Resp. civ. e prev.* 2009, 1, 38; C 08/26973, *Arch. giur. circol. e sinistri* 2009, 1, 25 e *Foro it.* 2009, I, 1 120; C 08/26974; C 08/26975).

Le Sezioni Unite, hanno affermato, ancora, al punto 4.9 delle decisioni fotocopia, che *«Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.*

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Egualemente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).

Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il c.d. danno estetico pacificamente incorpora.

Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione» (C 08/26972 Diritto & Giustizia 2008, Guida al diritto 2008, 47, 18, Il civilista 2009, 1, 29, Red. Giust. civ. Mass. 2008, 11 e Resp. civ. e prev. 2009, 1, 38; C 08/26973, Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 1, 25 e Foro it. 2009, I, 1 120; C 08/26974; C 08/26975).

Tali postulati, non sempre lineari e, comunque, di non facile lettura, hanno portato alcuni interpreti e la maggior parte delle imprese di assicurazione, a ritenere ormai diritto vivente il sistema della globalizzazione del nuovo danno non patrimoniale, in cui il danno biologico ha fagocitato il danno morale.

Tale sistema della globalizzazione del danno non patrimoniale era stato già propugnato, in precedenza, dalla S.C., con una delle note sentenze gemelle del 2003, nella parte in cui ha affermato che «nell'ottica della concezione unitaria della persona (...) la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione - bensì opportuna, ma non sempre indispensabile - tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell'integrità psico-fisica sia riscontrata) e quanto per il ristoro dei pregiudizi in parola; ovvero, ancora, che la liquidazione del danno biologico, di quello morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risarcibili sia espressa da un'unica somma di denaro, per la cui determinazione si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo» (C 03/8827, Foro it. 2003, I, 2273, Danno e resp. 2003, 819, Guida al dir. 2003, 25, 38 e Mass. Foro it. 2003, 801).

Ma tale criterio di liquidazione, cumulativo ed indistinto, del danno non patrimoniale, da un lato è stato fortemente criticato da una dotta dottrina (Busnelli, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di cassazione e il danno a persona*, Danno e resp. 2003, 828) e, dall'altro, è stato completamente ignorato dalla giurisprudenza successiva, in quanto non consente né di individuare l'esatto

ammontare di ciascuna posta risarcitoria, né di controllare l'operato del giudice, né, infine, la congruità della liquidazione e l'integralità del risarcimento.

Le affermazioni delle Sezioni Unite non vanno, comunque, interpretate nel senso che il danno morale non vada più liquidato e/o che il danno biologico (sia da invalidità permanente che da invalidità temporanea) sia omnicomprensivo, ma soltanto che il danno morale (analogamente al danno da perdita del rapporto parentale) è una categoria descrittiva del più generale danno non patrimoniale.

Invero, le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che:

– *«In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile»;*

– *«La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse lesa»* (C 08/26972 Diritto & Giustizia 2008, Guida al diritto 2008, 47, 18, Il civilista 2009, 1, 29, Red. Giust. civ. Mass. 2008, 11 e Resp. civ. e prev. 2009, 1, 38; C 08/26973, Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 1, 25 e Foro it. 2009, I, 1 120; C 08/26974; C 08/26975).

Ne consegue che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato e quale violazione della sfera morale e della dignità della persona umana, offesa dal reato.

La conferma di tale complessivo assunto, la si rinviene nella stessa giurisprudenza della S.C., successiva alle su indicate decisioni a Sezioni Unite.

Invero, la S.C., in relazione al danno morale, ne ha continuato a riconoscere la categoria (solo descrittiva?) ed ha autorevolmente affermato che:

– *«anche la perdita di un animale può essere causa di risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale»* (C 09/4493);

– *«Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio»* (C 09/3677, Diritto & Giustizia 2009);

– *«in una lettura costituzionalmente orientata dello art. 2059 c.c., (le SU richiamano espressamente le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 di questa sezione civile, considerate come incipit di una svolta giurisprudenziale), il danno morale conserva una sua autonomia in relazione alla lesione del bene della sfera morale e della dignità della persona, e deve essere valutato, in concreto, tenendo conto della gravità della lesione e della serietà del danno (vedi punto 3.11. della motivazione comune alle quattro decisioni delle sezioni unite citate)»* (C 09/1351);

– *«La parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno»* (C 09/479, Diritto & Giustizia, 2009 e www.unarca.it del 27/1/2009);

– *«nell'ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità contrattuale o extracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno,*

delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale» (C 08/29832)

– «nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute» (C 08/29191);

– «L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificato a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e non personalizzata. (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057) (V. tra S.U. 11 novembre 2008 n. (Ndr: testo originale non comprensibile) punto 2.10)» (C 08/28407).

Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che la prova del danno non patrimoniale (da sofferenza soggettiva causata dal reato e da violazione della sfera morale e della dignità della persona umana, offesa dal reato) subito dal soggetto, per le lesioni subite (con conseguente violazione del suo diritto alla salute e della sua sfera morale e della sua dignità, offesa dal reato) e la invalidità permanente eventualmente residua:

– è in *re ipsa*, essendo immanente all'evento illecito lesivo;

– costituisce, infatti, una conseguenza naturale dell'accertata violazione che si verifica normalmente secondo l'*id quod plerumque accidit*.

In quest'ultimo caso, la prova di detto danno non patrimoniale (da sofferenza soggettiva causata dal reato e da violazione della sfera morale e della dignità della persona umana, offesa dal reato) ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento, come normalmente avviene in presenza di un pregiudizio attinente ad un bene immateriale.

Ne consegue che tale danno va ritenuto sussistere in tutti i casi in cui il soggetto leso abbia subito lesioni personali e non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato da esso effettivamente subito.

Ne consegue, per tutto quanto fin qui esposto, che il danno morale (da sofferenza soggettiva causata dal reato e da violazione della sfera morale e della dignità della persona umana, offesa dal reato) può essere liquidato:

– autonomamente, com'è avvenuto fino ad oggi, seppur come mera categoria descrittiva del più ampio danno non patrimoniale;

– ovvero, cumulativamente con l'altra categoria descrittiva del più generale danno non patrimoniale che è il danno biologico.

In quest'ultimo caso, però, qualora si adottino le tabelle attualmente in uso, vuoi quelle del Tribunale di Milano, del Tribunale di Roma o di altre sedi, vuoi quelle di cui all'art. 139 C.d.A., si deve:

– tener conto che le stesse tabelle, seppur prendono in considerazione gli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico, non tengono invece conto della sofferenza morale e psico-fisica subita dal soggetto leso e della violazione della sfera morale e della dignità della persona umana;

– prendere atto che il danno non patrimoniale inteso come “danno da sofferenza soggettiva” e da “violazione della sfera morale e della dignità della persona” non sia adeguatamente risarcito con la sola applicazione dei predetti valori monetari rilevati dalle tabelle attualmente in uso;

– fornire, quindi, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (e dell'art. 139 C.d.A., ove vengano utilizzati i relativi criteri risarcitori), al fine di garantire l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale;

– procedere, pertanto, ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno, valutando nella loro effettiva consistenza sia le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, sia la violazione della sfera morale e della dignità della persona, onde pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale) nella sua interezza (Trib. Napoli, 10^a sez. civ., giudice unico dott. Como, sent. inedita 6/3/09 n. 2941, de Rosa/Fondiaria Sai, in cui abbiamo avuto l'onore di assistere l'attore; Trib. Milano, 5^a sez. civ., giudice unico dott. Spera, sent. 19/2/09 n. 2334, in www.altalex.it, massimario 10/2009; Trib. Napoli, 2^a sez. civ., giudice unico dott. Giacobini, sent. inedita 10/2/09 n. 1633, Incarnato/Generali, in cui abbiamo avuto l'onore di assistere l'attore; Trib. Napoli, 10^a sez. civ., giudice unico dott. Caccese, sent. inedita 6/2/09 n. 1531, Rega/Cattolica, in cui abbiamo avuto l'onore di assistere gli attori; Trib. Napoli, 10^a sez. civ., giudice unico dott. Caccese, sent. inedita 4/2/09 n. 1309, Di Vicino/L'Edera, in cui abbiamo avuto l'onore di assistere l'attore; Trib. Bologna, 3^a sez. civ., giudice unico dott. Candidi Tommasi, sent. 29/1/09 n. 20076, www.unarca.it del 4/2/2009; Trib. Nola, 2^a sez. civ., giudice unico dott. Scermino, sent. 22/1/09, in *Redazione Giuffrè* 2009; Trib. Milano, 5^a sez. civ., giudice unico dott. Spera, sent. 11/12/08, in www.unarca.it del 16/12/2008; Trib. Napoli, 12^a sez. civ., giudice unico dott. Sinisi, sent. inedita 2/12/08 n. 12279, Castellano/Generali, in cui abbiamo avuto l'onore di assistere l'attore; Trib. Napoli, 4^a sez. civ., giudice unico dott. Cataldi, sent. inedita 2/12/08 n. 12271, Amendola/Generali, in cui abbiamo avuto l'onore di assistere l'appellante; Trib. Torino, 4^a sez. civ., giudice unico dott. Ciccarelli, sent. 27/11/08, in www.unarca.it del 23/12/2008).

Allo stato dell'arte, vista la non facile lettura delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite e l'interpretazione restrittiva (*rectius*: estintiva del danno morale) fornita dalle imprese di assicurazione, è facile prevedere la (momentanea) scomparsa del danno morale dalla sede stragiudiziale e dalle quantificazioni dei danni operate da dette imprese.

E' auspicabile, pertanto, l'immediata redazione di nuove tabelle del nuovo danno non patrimoniale del terzo millennio, inaugurato dalle Sezioni Unite, che tengano conto sia del danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, sia del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato e quale violazione della sfera morale e della dignità della persona umana, offesa dal reato.